

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 21

Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella.

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di favorire ogni iniziativa volta a inserire la Calabria nei circuiti turistici nazionali e internazionali, riconosce la rilevanza delle attività promosse dal Comune di San Nicola Arcella volte a tutelare e valorizzare il geosito dell'Arcomagno, riconosciuto come tale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per i seguenti motivi:
 - a) scientifico, di tipo geomorfologico e geostrutturale per l'analisi dei processi tettonici, piegamenti e faglie, e morfoevolutivi correlati alla dinamica meteomarina in ragione delle numerose evidenze dei fenomeni di variazione del livello marino, che si sono susseguiti a partire dal Pleistocene e correlati a fattori eustatici e tettonici. Queste testimonianze, correlate con i terrazzi marini che si rinvengono in località prossimali, consentono di comprendere le numerose variazioni del livello marino che si sono succedute nell'ambito del Quaternario;
 - b) paesaggistico, trattandosi di bellezza naturale oggetto di vincolo ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il suo nome trae origine dalla presenza di un grande arco naturale, alto circa 20 metri;
 - c) escursionistico e didattico, per la compresenza di un punto panoramico dal quale si osserva anche l'Isola di Dino e della vegetazione autoctona tipica della macchia mediterranea, oltre che per le specifiche caratteristiche del geosito.

Art.2

(Promozione di iniziative per valorizzare l'Arcomagno di San Nicola Arcella)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Calabria riconosce la rilevanza regionale delle seguenti iniziative, rivolte, in particolare, alla:
 - a) conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del geosito dell'Arcomagno e del suo complesso equilibrio ecologico;
 - b) ammissione della collettività al godimento del geosito per fini turistici, culturali, scientifici ed educativi;
 - c) promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo;
 - d) manutenzione e tenuta in sicurezza del percorso e del sito.

Art.3

(Attività del Comune di San Nicola Arcella)

1. Il Comune di San Nicola Arcella svolge le seguenti attività:
 - a) organizzazione delle visite guidate e controllate;
 - b) programmazione del calendario delle visite;
 - c) predisposizione di opuscoli e di altro materiale conoscitivo relativo al sito;
 - d) garanzia del decoro e della pulizia dei luoghi;

- e) redazione del piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso e del geosito e previsione di progetti straordinari finalizzati alla messa in sicurezza dell'intera area;
- f) gestione di eventuali fondi assegnati per una migliore e più sostenibile fruizione da parte dei visitatori.

Art. 4

(Contributo regionale)

1. Per sostenere le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, tese a garantire in modo particolare la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la tenuta in sicurezza del percorso e del sito, la Regione Calabria assegna annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di bilancio regionale, al Comune di San Nicola Arcella un contributo di 30.000,00 euro.
2. Il Comune di San Nicola Arcella presenta annualmente, entro il 30 marzo, alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.
3. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 2 comporta la perdita del diritto al contributo previsto dal presente articolo.
4. Il trasferimento del contributo avviene a seguito di presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione per 20.000,00 euro dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026, e per 10.000,00 euro, dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 9, Programma 02 (U.9.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.